

**OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Rovereta S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), "Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno" (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg" (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).**

## **IL DIRIGENTE**

### **RICHIAMATE:**

- la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 e s.m.i, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE;

**VISTE** le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE e s.m.i. relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il D.Lgs. n.46 del 4 Marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTO** il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n°29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche

disponibili”, n°29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n°29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, n°29-octies “Rinnovo e riesame” e n°29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

**VISTO** inoltre l’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., il quale stabilisce in particolare che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell’articolo in esame;
- al comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell’art.184-ter;

**VISTO** inoltre il D.M. Ambiente del 21.04.2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro (REcer) di cui al sopracitato comma 3-septies dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

**VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005”;

**VISTO** il Decreto ministeriale 28/06/2024, n. 127 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

**RICHIAMATE**, altresì:

- la V<sup>^</sup> Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n.59/2005 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59/2005” e sue

successive modifiche ed integrazioni, disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.155 del 16/02/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n.812 del 08/06/2009;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”;

**RICHIAMATA** infine la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per gli impianti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Rovereta Srl con Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i., relativa all'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di “*Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno*” (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), “*Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno*” (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e “*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*” (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

**VISTA** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal Gestore della ditta in oggetto ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in modalità telematica tramite il Portale AIA della Regione Emilia-Romagna in data 21/03/2025 (Prot. Portale n. 883/2025 – Prot. ARPAE n. PG/2025/54397);

**DATO ATTO** che, con la suddetta modifica, il Gestore della ditta Rovereta S.r.l. chiede l'aggiornamento dell'AIA in esame ai fini dell'adeguamento al DM Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127, con riferimento ai rifiuti per la produzione di aggregati inerti costituiti da “*Terreni per sottofondi e riempimenti da biopila*” e “*Inerti sabbia-ghiaia per utilizzo edilizio*” di cui agli All. C1 e C2;

**DATO ATTO** che, come dichiarato dalla ditta nella Relazione tecnica presentata, non è richiesto alcun incremento dei quantitativi di rifiuti autorizzati, né l'inserimento di nuove tipologie di trattamento, non variano le modalità di trasporto e movimentazione interna dei rifiuti, non variano le aree di lavorazione, non si modificano i codici EER autorizzati, non sono previste nuove emissioni in atmosfera, non sono previste variazioni di alcun tipo alla rete fognaria dei reflui industriali e alla tipologia di scarichi idrici prodotti, non sono previste nuove sorgenti sonore che producano impatto sulle aree esterne, non sono previste nuove fonti di potenziale contaminazione del suolo;

**DATO ATTO** che la modifica richiesta, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

**DATO ATTO** che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa, in data 25/03/2025, con nota Prot. n. PG/2025/56398, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006; ha chiesto inoltre di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti necessari per la valutazione dell'intervento;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio e della nota interna Prot. n. PG/2025/63294 del 03/04/2025 del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha chiesto al Gestore della ditta integrazioni alla documentazione di modifica presentata, con nota Prot. n. PG/2025/69806 del 11/04/2025;

**CONSIDERATO** che il Gestore in data 24/04/2025 (Prot. Portale n. 002951/2025 - Prot. ARPAE n. PG/2025/78128 del 28/04/2025) ha inoltrato le integrazioni richieste;

**DATO ATTO** che in data 29/04/2025, con nota Prot. n. PG/2025/0079374, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST le integrazioni presentate dal Gestore della ditta in oggetto, chiedendo, inoltre, entro il 07/05/2025 (termine rideterminato al netto della sospensione dei termini per la richiesta delle integrazioni), di trasmettere all'Autorità Competente il contributo istruttorio di propria competenza;

**DATO ATTO** che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2025/93773 del 21/05/2025, ha trasmesso all'Autorità Competente la Relazione Tecnica di competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA (allegato A e relativi sub Allegati A1 e A3);

**DATO ATTO** che il paragrafo C1.1 - Inquadramento Ambientale e Territoriale fa riferimento alla documentazione prodotta dal gestore in occasione del riesame di cui alla DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022;

**PREMESSO** che, relativamente alla modifica richiesta dalla ditta di adeguamento degli allegati C1 - Aggregati riciclati corrispondenti a “*terreni per sottofondi e riempimenti da biopila*” e C2 - Aggregati riciclati corrispondenti a “*inerti sabbia-ghiaia per utilizzo edilizio*” al D.M. 127/2024 si rileva quanto segue:

- il Decreto ministeriale 27/09/2022, n. 152 recante “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” è stato abrogato dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale 28/06/2024, n. 127 recante “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;

- all'art. 1 comma 2 del DM n. 127/2024 così si legge: *“Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo”*;
- gli allegati C1 e C2 disciplinano le condizioni e i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto non risultano per essi applicabili le misure di cui al DM n. 127/2024 che riguardano la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

**SI RITIENE** di adeguare l'AIA vigente in applicazione del DM n. 127/2024 (ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2) unicamente ai rifiuti attualmente gestiti in impianto e che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alla Tabella 1 punti 1 e 2 dell'allegato 1 del DM n. 127/2024.

Ad ulteriore specificazione, si riportano le seguenti considerazioni:

1. la richiesta avanzata dal gestore dell'impianto di utilizzare i criteri di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al D.M.124/2024 per i rifiuti recuperati con le attività di Bioremediation e di Soil Washing (EoW ai sensi del D.L.gs 152/06 art 184 ter comma 3) non può essere accettata per le seguenti motivazioni:

Il D.M. 127/2024 norma il recupero di rifiuti non pericolosi, dove specificatamente definisce:

Art. 2.

*Definizioni*

*1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:*

*a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;*

*b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;*

*c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;*

Tale definizione risulta in netto contrasto con le attività di Bioremediation (linea 2) e Soil Washing (linea 3) compiute dalla ditta e basate proprio sulle trasformazioni fisiche-chimiche (evaporazione, ossidazione e solubilità in soluzioni acquose) dei contaminanti contenuti nei rifiuti.

Inoltre, sempre ai sensi del succitato D.M.:

*Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*

*1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.*

Ai sensi di tale definizione, non è prevista la produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 3, effettuata dalla ditta con la linea di Bioremediation (2) e Soil Washing (3).

Infine, ai sensi dell'Allegato 1 lettera c:

*Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo: la frantumazione, la vagliatura/selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.*

*Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.*

Le attività di recupero “Bioremediation” e “Soil Washing” compiute dalla ditta non possono considerarsi esclusivamente attività meccaniche.

2. Oltre a quanto fin qui considerato, la richiesta della ditta di utilizzare i parametri e i limiti della tabella 2 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024 negli allegati C1 e C2 risulta non accettabile, in quanto la scelta fatta nel D.M. di ricercare un numero inferiore di parametri rispetto alla Tabella 1 allegato 5 parte IV del D.L.gs 152/06 è da ritenersi direttamente collegata alla tipologia di rifiuti ammessi al recupero. Pertanto i rifiuti considerati nel D.M. 127/2024, data la loro provenienza e caratteristica intrinseca, hanno una probabilità di presenza verosimilmente quasi nulla dei contaminanti considerati nella tabella del D.L.gs 152/06, ma non nel D.M.127/24.

Il fatto che in detto D.M. non sia previsto il recupero di rifiuti identificati con codice EER 17 05 04 provenienti da siti oggetto di bonifica è da ritenersi dirimente, in quanto in un'area oggetto di bonifica la probabilità di contaminazione con altre sostanze risulta non prevedibile.

Inoltre il D.M. 127/2024 prevede venga operato un tipo di recupero/trattamento che modifica esclusivamente la granulometria e l'allontanamento esclusivamente di "contaminanti grossolani" (separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate), ma non la variazione della concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella sopracitata del D.Lgs 152/06.

In conclusione, per quanto fin qui descritto, si ritiene che l'adeguamento al D.M. 127/2024 è da ritenersi accettabile esclusivamente se la ditta svolge recupero di rifiuti non pericolosi scrupolosamente aderente a quanto disposto nel D.M. 127/2024 in una linea di trattamento dedicata (linea 8), come considerato nel presente atto (si veda allegato A - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale);

**RITENUTO** che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e l'individuazione dei CRITERI di cui ai cc. 2. e 3. dello stesso art., siano garantiti rispettivamente per i rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del c. 2 dalla piena applicazione del D.M. 127/2024 così come riportato nell'**allegato C4**, e per i rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del c. 3, così come dettagliatamente riportato nei vigenti **allegati da C1 a C3**;

**ACQUISITA** agli atti l'iscrizione, con scadenza al 16/10/2025, della ditta Rovereta S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

**ACQUISITA** agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, ai fini del rilascio della presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (PG/2025/97140 del 26/05/2025) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante e gestore dell'impianto della Società Rovereta S.r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01230173371941 con data di emissione 14/10/2024;

**CONSIDERATO** che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini può procedere all'aggiornamento dell'Allegato A "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" e dei Suballegato\_A1\_Matrice\_Trattamenti e Suballegato\_A3\_Matrice\_Stoccaggi del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DATO ATTO** che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di

ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018 e n. 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**DETERMINA**

1. di modificare l'**Allegato A** "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" e relativi **Suballegato\_A1**\_Matrice\_Trattamenti e **Suballegato\_A3**\_Matrice\_Stoccaggi del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i., per l'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le seguenti attività di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.:
  - 5.1 Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
    - a) trattamento biologico;
    - b) trattamento fisico-chimico;
    - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
    - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  - 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:



- a) trattamento biologico;
  - b) trattamento fisico-chimico;
  - c) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
2. la presente Autorizzazione consente la prosecuzione delle attività indicate al precedente Punto 1 (5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), i quantitativi massimi di rifiuti fino ad un massimo di 208.000 t/anno;
  - è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 140.000 t/a, incluso nel quantitativo di cui al punto precedente;
  - è ammesso al deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di 8.980 tonnellate (pari a 6.762 m<sup>3</sup>);
  - sono ammessi alle operazioni di recupero (R3, R5, R12, R13) e smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti precedenti, per ogni singola linea i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella:

TRATTAMENTI	QUANTITATIVO
<b>Attività 1</b> - Trattamento chimico-fisico (D9-D13-R3-R12)	110.000 t/anno
<b>Attività 2</b> - Bioremediation (D8-D13-R5-R12)	86.000 t/anno *
<b>Attività 3</b> - Soil washing (R5-R12)	
<b>Attività 8</b> - Recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (R5-R13) <sup>(nota 1)</sup>	
<b>Attività 4</b> - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R12)	12.000 t/anno
<b>Attività 5</b> - Ricondizionamento preliminare (R12-D14)	
<b>Attività 6</b> - Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate **
<b>Attività 7</b> - Raggruppamento preliminare (D13)	***

\* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation, Soil Washing e recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (aggregati riciclati) non superano le 86.000 ton/anno, come somma dei tre trattamenti.

\*\* I quantitativi ricomprendono anche i rifiuti autoprodotti, in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

\*\*\* Quantitativo compreso nel massimale di cui all'attività 1 di trattamento chimico fisico.

**(nota 1) Linea aggiunta col presente provvedimento**

3. la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è garantita dal rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al D.M. 127/2024, così come riportati nell'**allegato C4**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i, se non diversamente disposto dal presente provvedimento;
5. di fare salvi gli allegati **B-C1-C2-C3-D** del Riesame di AIA di cui al Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022;
6. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
8. di stabilire che la ditta presenti, entro 90 giorni dal rilascio della presente modifica di AIA e a pena di revoca dell'Autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla polizza n. 01.000060164 del 25.11.2022 e s.m.i., emessa da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, già prestata ai sensi della D.G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
9. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
10. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
11. di trasmettere, ai sensi della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico MSN 810 del 03/05/2011, copia del presente atto alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini, ad Hera Spa - Direzione Acqua e, per opportuna conoscenza, al SUAP del Comune di Coriano;
12. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
13. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
14. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
15. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per

gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Rimini - Area Est  
**Dott. Stefano Renato De Donato**  
*(documento firmato digitalmente)*

**Allegato A:** “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”  
comprensivo dei relativi **Suballegato\_A1\_Matrice\_Trattamenti** e  
**Suballegato\_A3\_Matrice\_Stoccaggi**

**Allegato C4** - Aggregati recuperati ai sensi del D.M. 127/2024